

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Adottato con deliberazione del C.C. n. 147 del 21 dicembre 1998 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 26 marzo 1999, n. 105 del 28 dicembre 2001, n. 4 del 29 gennaio 2009 e n. 12 del 10 marzo 2010.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza
- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 22 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 23 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 24 Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 25 Agevolazioni
- Art. 26 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 27 Sanzioni
- Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 29 Funzionario responsabile
- Art. 30 Disciplina transitoria
- Art. 31 Entrata in vigore del presente regolamento

Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) criteri di determinazione del canone per tipologie di occupazione determinate anche in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) agevolazioni speciali;

D) modalità e termini per il pagamento del canone;

E) accertamento e sanzioni;

F) disciplina transitoria.

Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in ed in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 integrato e coordinato con le disposizioni previste dal nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente;

b) l'individuazione dettagliata dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o sovrastanti la cui utilizzazione è oggetto della richiesta;

c) l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento comprese quelle di adempiere ad obblighi di cauzione qualora previste in relazione alla specifica occupazione, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale si determina a prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della proprietà pubblica.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure atti ad identificare l'opera stessa.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione richiesto. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 45 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della raccomandata.

Art. 6 **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda.

4. La richiesta d'integrazione o di regolarizzazione della domanda produce effetto sospensivo del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento conclusivo.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale, se richiesto a titolo di garanzia per possibili danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta sentito il parere dell'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione (che non può essere superiore a 29 anni ai sensi dell'art. 27, c. 5 del D.Lgs 285/92) e l'uso specifico cui la stessa è destinata.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il titolare della concessione deve inoltre:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
- ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;

- provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.

3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

Sono causa di decadenza dalla concessione/autorizzazione :

- la violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- la violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- il mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
- salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione/autorizzazione nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4 salvo che il caso di subingresso in cui permangono inalterate le condizioni e le caratteristiche dell'occupazione, in tal caso il provvedimento verrà rilasciato dietro apposita istanza senza la produzione di ulteriore documentazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata della richiesta.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata della proroga e i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
3. Il Dirigente competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.
4. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivi di diniego al rinnovo.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio.
Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o quando si debba provvedere all'esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata, senza previa autorizzazione, dandone immediata comunicazione e prova alla Polizia Locale mediante telegramma o via fax al fine di verificare le prescrizioni del caso e in particolare il rispetto delle disposizioni del codice della strada.

2. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione verrà rilasciata in sanatoria.
3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato.
2. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su aree private nei quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, nonché su aree private soggette permanentemente a pubblico passaggio.
3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture .
4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone:
 - le occupazioni con passi ed accessi carrabili e quelle con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - le occupazioni per iniziative patrocinate o promosse dal comune purchè non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale;
 - le occupazioni effettuate direttamente da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, vasi di terra con piante addobbate in occasione delle festività;
 - le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrice per le esecuzioni di interventi a favore del comune esclusivamente per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori ;
 - le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto e quelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono iniziative a carattere politico o sindacale, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati o i 40 metri quadrati nel caso

in cui vi sia installazione di strutture. In tali casi l'occupazione non può essere superiore di 10 ore;

- le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare ad eccezione di mezzi o impianti pubblicitari;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nel caso in cui sia prevista, all'atto della Concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
- le occupazioni effettuate per raccolta fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale, in tal caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di Concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di Concessione.
3. Se la Concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del Canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, all'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.
5. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/ autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
Le frazioni superiori all'anno sono computate proporzionalmente al periodo di occupazione.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti, si considerano tempora-

nee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (All. A)
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su più strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla prima categoria è applicata la tariffa pari al 100 (cento) per cento di quella base indicata nel successivo art. 23; la tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 15 (quindici) per cento, mentre quella per le strade di terza categoria è ridotta in misura del 30 (trenta) per cento.

Art. 21

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupa-

zioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 22

Criteri ordinari di determinazione della tariffa del canone

Il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è applicato con riferimento agli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Le tariffe relative ad ogni tipologia di occupazione sono determinate con Deliberazione della Giunta Comunale.

L'importo del canone complessivamente dovuto deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 23

Determinazione della misura di tariffa base

Il Canone di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è determinato sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 22 e sulla base di quanto disposto dagli articoli seguenti.

Il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è determinato con Deliberazione della Giunta Comunale ed è espresso in euro/ mq annui per le occupazioni permanenti e in euro /mq giornaliero per le occupazioni temporanee.

Il canone relativo all'occupazione temporanea è graduato anche in rapporto alla durata della concessione come di seguito:

- occupazione di durata fino a 4 ore: tariffa ridotta del 60%;
- occupazione di durata da 4 ore a 12 ore tariffa ridotta del 35 %;
- occupazione per più di 12 ore: tariffa intera;

Inoltre, sempre per le occupazioni temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 24

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria stabilita ai sensi dell'art. 63 comma primo lettera f) n. 1 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le aziende erogatrici di cui al comma primo, devono presentare contestualmente al pagamento del canone un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
3. Il canone minimo da corrispondere è di euro 516.46 nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze sia inferiore a tale importo.

L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 **Agevolazioni**

La misura della tariffa base come determinata con apposita Deliberazione della Giunta Comunale è ridotta:

- del 40% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- del 70% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- dell'80% per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali o sportive, per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. nonché per ogni altra manifestazione patrocinata dall'Amministrazione Comunale e le superfici sono calcolate:
 - fino a 100 mq in ragione del 50%;
 - da 101 mq e fino a 1.000 mq in ragione del 25%;
 - oltre i 1.000 mq in ragione del 10%.
- del 40% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è disposta mediante tariffa ridotta del 50%;
- per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Le riduzioni sopra indicate sono tra loro cumulabili. In ogni caso la tariffa minima applicabile non può essere inferiore a un decimo della tariffa base giornaliera per mq.

Art. 26 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Nel caso di occupazione permanente il versamento del canone è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in un'unica soluzione annuale salvo quanto previsto dall'ultimo comma. L'ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione verifica la corrispondenza tra l'importo del canone dovuto secondo le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale e quanto effettivamente versato eventualmente, prima di procedere al rilascio del provvedimento concessorio. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2010, tenuto conto del termine di approvazione del presente atto, il versamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2010.
2. I pagamenti sono effettuati mediante:
 - versamento diretto alla tesoreria del comune;

- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- mediante sistema bancario;
- per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a euro 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre dell'anno di riferimento del tributo.

Per l'anno 2010, la scadenza della prima rata coinciderà con la scadenza della seconda, quindi a maggio.

Art. 27 **Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone o delle singole rate di esso si applica: per inadempimento protratto fino a 30 giorni la sanzione amministrativa di importo pari al 6 % del canone o della singola rata inadempita, dal trentunesimo giorno in poi la sanzione del 30%.

2. Per le occupazione abusive, l'accertamento delle stesse comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere

- a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo corrisponde al suo doppio. Per l'erogazione della sanzione amministrativa si applicano le norme di cui alla L. 24/11/1981;
- c) le sanzioni stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.

3. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese.

In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

4. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 28 **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. Se il Concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del Canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui ai commi precedenti il Comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 29 **Funzionario responsabile**

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 30

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. Per il solo anno 1999 la scadenza per il versamento del Canone è prorogata al 31 maggio; parimenti in caso di pagamento rateale la scadenza della prima rata viene fissata al 31 maggio e quella delle rate successive sono fissate al 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre”.

Art. 31

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 21 dicembre 1998, n. 147, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23 dicembre 1998 al 7 gennaio 1999.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni del 26 marzo 1999 e del 28 dicembre 2001, n. 23 e n. 105, pubblicate rispettivamente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 marzo 1999 al 15 aprile 1999 e dal 4 gennaio 2002 al 19 gennaio 2002.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 gennaio 2009, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 6 al 21 febbraio 2009.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 10 marzo 2010, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 marzo 2010 al 31 marzo 2010.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento, adottato con deliberazione consiliare n. 147 del 21 dicembre 1998, nella seduta del 30 dicembre 1998, atti n. 379.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato le modifiche al regolamento, adottate con deliberazione del 26 marzo 1999, n. 23, nella seduta dell'8 aprile 1999, atti n. 349.

Le modifiche adottate con deliberazione C.C. n. 105 del 28 dicembre 2001 sono divenute esecutive in data 14 gennaio 2002.

Le modifiche adottate con deliberazione C.C. n. 4 del 29 gennaio 2009 sono divenute esecutive in data 22 febbraio 2009.

Il presente regolamento, così come modificato con deliberazione CC del 10 marzo 2010 n. 12, è divenuto esecutivo in data 1° aprile 2010

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato con deliberazione consiliare del 21 dicembre 1998 n. 147, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 12 gennaio 1999 al 27 gennaio 1999.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione consiliare del 26 marzo 1999 n. 23, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19 aprile 1999 al 4 maggio 1999.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione consiliare del 28 dicembre 2001 n. 105, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 gennaio 2002 al 31 gennaio 2002.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione consiliare del 29 gennaio 2009 n. 4, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 6 febbraio al 6 marzo 2009.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione consiliare del 10 marzo 2010 n. 12, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 16 marzo al 15 aprile 2010.

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 1° CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

Appiani Andrea via
Belluschi vicolo
Bonsaglio Giacomo Antonio via
Brambilla vicolo
Bruno Giordano via
Burago via
Canonica via
Cantore Antonio Tommaso via
Carducci Giosuè via
Carso via
Castellana piazza
Castellazzo cascina
Castello via
Cavour Camillo Benso Conte via
Cereda Emilio via
Colombo Pierino via
Coni Zugna via
Convento vicolo
Crispi Francesco via
Crocefisso via
De Amicis Edmondo via
De Castillia Gaetano via
Del Torchio via
Dell'Addolorata piazza
Della Madonna via
Della Torre via
Dozio Giovanni via
Eritrea via
Fornasino vicolo
Gallarati Scotti Tommaso via
Garibaldi Giuseppe via
Indipendenza via
Isonzo via
Lazzaretto via
Leonardo da Vinci via
Lodovica via
Maddalena di Canossa via
Madonnina via
Mandelli vicolo
Marconi Guglielmo piazzale
Maria Ausiliatrice via
Marsala via

Menclozzi vicolo
Monsignore Enrico Assi piazza
Monsigno Enrico Assi via
Monte Nero via
Monte Santo via
Ospedale via
Palazzina cascina
Papa Giovanni XXIII° via
Papa Giovanni Paolo II via
Pellegatta Renato via
Piave via
Pinamonte da Vimercate via
Ponti Luigi via
Pontida largo
Roma piazza
Sabotino via
San Francesco d'Assisi via
San Gerolamo via
San Lorenzo piazza
San Michele piazza
San Rocco via
Sant'Antonio via
Santa Caterina da Siena via
Santa Maria Molgora cascina
Santa Marta via
Santo Stefano piazza
Sauro Nazario via
Terraggio della Pace via
Terraggio Molgora via
Tolmino via
Trotti vicolo
Unità d'Italia piazza
Vallicella via
Verga Giovanni via
Vismara Andrea vicolo
Vittorio Emanuele II° via

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 2° CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

Adda via
Adige via
Al Montalino via
Al Roccolo via
Alfieri Vittorio via
Archimede via
Ariosto Ludovico via
Asiago via
Avogadro Amedeo via
Bainsizza via
Banfi Antonio via
[Bakita Giuseppina via](#)
Baracca Francesco via
Battisti Cesare via
Bellini Vincenzo via
Berchet Giovanni via
Bergamo via
Borromeo Carlo via
Brennero via
Brenta via
Brianza via
Cadore via
Cadorna Luigi via
Cantù isola
Carnia via
Cattaneo Carlo via
Cerizza isola
Chiesa Damiano via
Col di Lana via
Comunale Vimercate-Arcore
Copernico Nicolò via
Cremagnani Bice via
D'Azeglio Massimo via
Dalmazia via
Dante Alighieri via
De Gasperi Alcide via
Degli Atleti via
Dei Mille via
Del Bruno cascina
[Del Linificio piazza](#)
Del Molinetto via
Del Salaino via
Della Mezzana via
Della Rimembranza viale
Diaz Armando via

[Don Cernuschi Serafino via](#)

Don Romeo Rosa via

Don Sturzo Luigi via

Don Tentori Vincenzo via

Donatori di Sangue piazza

Donizetti Gaetano via

Duca degli Abruzzi via

[2 Giugno , via](#)

Einaudi Luigi via

Einstein Albert via

Eroi di El Alamein via

Euclide via

Europa largo

Fermi Enrico via

Filzi Fabio via

Fiume via

Fleming Alessandro via

Fogazzaro Antonio via

Foscolo Ugo via

Fratelli Bandiera via

Fratelli Cairoli via

Fratelli Cervi via

Galbussera Carlo via

Galilei Galileo via

Galvani Luigi via

Gemona del Friuli via

Gioia Flavio piazzale

Giusti Giuseppe via

Goito via

Gorizia via

Gransci Antonio via

Grandi Achille via

Grigna via

Gussi Vittorio via

Isarco via

Istria via

Kennedy John Fitzgerlad via

Leopardi Giacomo via

Lualdi Pietro via

Mameli Goffredo via

Manara Luciano via

Manin Daniele via

Manzoni Alessandro via

Marinai d'Italia largo

Martiri di Boves via

Martiri di Cefalonia via

Martiri Vimercalesi piazzale

Marzabotto via

Mascagni Pietro via
Matteotti Giacomo via
Mazzini Giuseppe via
Meucci Antonio via
Milano via
[Moneta Ernesto Teodoro via](#)
Mons. Bernareggi Adriano via
Monte Grappa via
Monte Rosa via
Montello via
Monteverdi Claudio via
Montirone via
Monviso via
Monza via
Morianò via
[Moro Aldo via](#)
Motta Aldo via
Murri Augusto via
[Nazioni Unite via](#)
Nobel Alfred via
Oberdan Guglielmo via
Ortigara via
Pacinotti Antonio via
Palazzina San Maurizio via
Papini Giovanni via
Parini Giuseppe via
Pascoli Giovanni via
Passirano via
Pasteur Luis via
Pastrengo via
Pasubio via
Pellico Silvio via
Perego isola
Pergolesi G. Battista via
[Pertini Sandro via](#)
Pirandello Luigi via
Pitagora via
Po via
Podgora via
Pola via
Porta Carlo via
Pratolini Vasco via
Premuda via
Principato Salvatore via
Puccini Giacomo via
Quarto via
Quattro Novembre via
Resegone via

Risorgimento viale
Riva Giovanni e Marianna via
Ronchi Luigi viale
Rossini Gioachino via
Rota Iginio viale
Rovereto via
Salvo d'Acquisto via
San Domenico Savio via
San Giorgio via
San Giovanni Bosco via
San Martino via
San Maurizio via
San Nazaro via
Sant'Anna isola
Santa Maria Molgora via
Santa Rita da Cascia via
Santa Sofia via
Scarlatti Alessandro via
Solferino via
Stefanardo da Vimercate via
Stoppani Antonio via
Tagliamento via
Tasso Torquato via
Tolstoj Lev via
Tommaseo Nicolò via
Tonale via
Toti Enrico via
Ungaretti Giuseppe via
Valcamonica Francesco via
Vanoni Ezio via
Varisco cascina
Velasca via
Venticinque Aprile via
Verdi Giuseppe via
Vigo Pellizzari Francesco via
Villanova via
Vittorio Veneto via
Vivaldi Antonio largo
Volta Alessandro via
Zara via

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 3° CATEGORIA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

Adamello via
Baraggiola cascina
Beretta cascina
Bolzano via
Branca cascina (detta Magni)
Casiraghi cascina
Cavallera cascina
Chiesa cascina
Chioso Maffeo cascina
Comunale Vimercate-Villasanta
Comunale Vimercate-Usmate
Comunale della Santa
Comunale Cascina Fiorbellina
Comunale alla Cascina Pignone
Comunale Oreno-Concorezzo
Comunale della Costa
Comunale della Roveda
Comunale della Soltina
Comunale della Bergamina
Comunale detta della Mezzana
Comunale Campania
Comunale detta del Gerano
Comunale delle 4 strade per Arcore
Comunale di Baialumi
Comunale del Bado
Comunale Stradella
Comunale della Rondine
Comunale Velasca-Oreno
Comunale dei Burè
Comunale dei Tresoldi
Comunale del Tronino
Comunale San Maurizio
Comunale S. Maurizio-Passirano
Comunale Vecchia a Cavenago
Comunale Vecchia di Ornago
Comunale alla Cascina Rossino
Comunale alla Cascina Rosè
Comunale della Valle
Comunale Vecchia a Bellusco
Comunale della Fornasetta
Comunale Cascina Cà
Comunale di levante a Villanova
Comunale di ponente a Villanova
Comunale a Bellusco
Comunale Grifalda-Gargantini

Comunale alla Cascina Baraggio
Comunale alla Cascina Chiesa
Comunale alla Cascina Secca
Comunale Cascine Gariola-Chiesa
Comunale Cascina Casiraghi
Comunale Cascina Branca
Del Bruno via
[Dei Quadri via](#)
Del Buraghino via
Fiorbellina cascina
Foppa cascina
Gargantini cascina
Gariola cascina
Grifalda cascina
Industria via
[Lecco via](#)
Marcusate cascina
Maria isola
Martiri di Belfiore via
Mattavelli cascina
Nuova cascina
Per Ornago via
[Per Trezzo via](#)
Pignone cascina
Pignone via
Rampina cascina
Ravasi Paolo via
Rossino via
San Filippo cascina
San Filippo via
San Paolino cascina
San Paolo cascina
San Tarcisio cascina
Secca cascina
Stelvio via
Stucchi isola
[Torri Bianche via](#)
Trento via
Trieste via
Villasanta via